



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
(Provincia di Livorno)

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE
ATTIVITA' ECONOMICHE IN LUOGHI DI
PARTICOLARE INTERESSE DEL
TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 in data 12.05.2025

INDICE

Art. 1 – FINALITA’

TITOLO I DISPOSIZIONI PER ATTIVITA’ ECONOMICHE

Art. 2 – DEFINIZIONE ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE

Art. 3 – ATTIVITA’ E SETTORI MERCEOLOGICI VIETATI

Art. 4 - ATTIVITA’ CONSENTITE CON LIMITAZIONI E/O PRESCRIZIONI

Art. 5 – ATTIVITA’ ECONOMICHE ESISTENTI

Art. 6 – DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER TUTTE LE ATTIVITA’
ECONOMICHE CONSENTITE NELLE AREE INDIVIDUATE
ALL’ARTICOLO 2

TITOLO II DECORO URBANO

Art. 7 - MANTENIMENTO DEL DECORO URBANO E TUTELA DELLA
SALUTE

TITOLO III MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE IN CENTRO STORICO

Art. 8 – DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE
TEMPORANEE

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 – NORME COMUNI

Art. 10 – RINVIO AD ALTRE NORME

Art. 11 – ABROGAZIONI

Art. 1 – FINALITA'

1. Il comune di Campo nell'Elba vanta un patrimonio storico, paesaggistico ed architettonico ben conservato e tramandato per secoli ed il suo territorio è ricco di storia, di tradizioni radicate nel tempo e di una forte identità culturale.

L'obiettivo del presente regolamento è quello di tutelare l'immagine dei centri storici, così come nei tratti di lungomare, del capoluogo e delle frazioni, salvaguardandone le peculiarità e considerandolo base per lo sviluppo commerciale e turistico del territorio ed al tempo stesso migliorare la qualità della vita dei residenti e valorizzare le attività commerciali ed artigianali presenti.

Il presente Regolamento intende realizzare, ai sensi degli articoli 49 e 110 della L.R.T. 62/2018 la tutela dei centri storici, anche attraverso il contrasto al degrado e a quei comportamenti che portano alla lesione degli interessi generali, della salute pubblica, del decoro urbano e della tutela dell'identità storico-architettonica del territorio.

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER ATTIVITA' ECONOMICHE

Art. 2 – DEFINIZIONE ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE

1. Il presente regolamento al fine di salvaguardare le caratteristiche, il decoro e l'identità dei luoghi di particolare pregio ed interesse storico, artistico, architettonico e ambientale del territorio comunale, ed in coerenza con gli altri atti programmatici concernenti la viabilità, le limitazioni o interdizione del traffico veicolare e la prevenzione dell'inquinamento, introduce limitazioni individuando specifiche zone che rappresentano l'identità culturale storico-architettonica dei centri storici e aree paesaggistiche, in coerenza con le politiche di programmazione urbanistica, di promozione turistica e di valorizzazione dei nuclei storici, anche con riferimento al Codice dei Beni Culturali D.Lgs. 42/2004 che tutela la valenza culturale di pubbliche piazze, vie, strade, e altri spazi urbani, in cui la tipicità del territorio deve essere maggiormente salvaguardata.

Tali zone sono individuate e delimitate nelle cartografie allegate al presente regolamento, che devono considerarsi parte integrante dello stesso:

- *Marina di Campo*
- *San Piero*
- *Sant'Ilario*
- *La Pila*
- *Cavoli*

Art. 3 – ATTIVITA' E SETTORI MERCEOLOGICI VIETATI

1. Nelle zone definite al precedente articolo 2 sono vietati l'esercizio delle attività e la vendita in sede fissa delle seguenti categorie merceologiche, anche congiuntamente ad altre, sia come nuova attività che per trasferimento, o ampliamento della superficie e unità locale di vendita delle attività esistenti:
- a) esercizi commerciali con settore alimentare e/o non alimentare a preponderante sistema self-service quali market e minimarket,
 - b) le attività di artigianato e/o somministrazione di alimenti e bevande che non siano riconducibili alla tradizione toscana o ad altri alimenti riconosciuti come prodotti tipici nazionali,
 - c) attività di vendita al dettaglio alimentare e non alimentare e/o di somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo di cui all'art.74 comma 3 e art.54 comma 3 della L.R.T. 62/2018,
 - d) commercio alimentare e/o non alimentare, in forma esclusiva o prevalente, di qualsivoglia prodotto e derivato dalla cannabis legale c.d. cannabis light (integratori, caramelle, articoli per fumatori, gadget, cosmetici, semi, piante, articoli per la coltivazione, integratori ecc),
 - e) commercio, stoccaggio e selezione rottami e materiale di recupero,
 - f) articoli per l'imballaggio industriale,
 - g) lavorazione primaria del legno,
 - h) vendita natanti,
 - i) commercio e raffinazione di combustibili solidi e liquidi, gas in bombole e simili, impianti di gas liquido,
 - j) negozi specializzati di olii lubrificanti,
 - k) attività di "money change", "phone center", "internet point", "money transfer" ed attività assimilabili a qualunque titolo esercitate,
 - l) attività di commercio all'ingrosso,
 - m) attività di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso del cosiddetto "compro oro",
 - n) attività di "sale giochi", "spazi per il gioco" e "centri scommesse e similari" di cui agli artt.86 e 88 del T.U.L.P.S., anche in forma accessoria rispetto ad altra attività principale,
 - o) centri massaggi non collegati ad altra attività regolarmente abilitata di centro sportivo, o di attività estetica, o di centro fisioterapico,
 - p) sexy shop o altre attività di vendita di materiale erotico o pornografico,
 - q) autolavaggi,
 - r) vendita di autoveicoli e simili, pneumatici e relativi accessori e ricambi,
 - s) officine meccaniche di riparazione auto e moto, carrozzerie ed elettrauto,
 - t) vendita di materie prime tessili per fini industriali,
 - u) sale da ballo, discoteche e night club; per le attività esistenti, è vietato l'ampliamento della superficie di esercizio a meno che non sia necessario per comprovati motivi di sicurezza ed igiene o al fine di realizzare migliorie dal punto di vista dell'isolamento acustico o comunque legate a diminuire il disturbo nei confronti del vicinato, ferma restando la capienza prevista dal titolo abilitativo in precedenza rilasciato,
 - v) macchine e attrezzature per l'industria, il commercio, l'agricoltura e l'artigianato e simili compresi ricambi e accessori, ad eccezione di computer e relativi accessori,
 - w) materiali termoidraulici,

- x) prodotti e materiali per l'edilizia,
 - y) diving.
2. L'apertura/trasferimento/ampliamento di una attività prevista dal presente articolo, integra la fattispecie dell'attività abusiva ovvero senza titolo abilitativo, soggetta quindi alle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dalle rispettive leggi, con conseguente chiusura immediata dell'esercizio o cessazione dell'attività.

Art. 4. - ATTIVITA' CONSENTITE CON LIMITAZIONI E/O PRESCRIZIONI

1. Nelle zone individuate al precedente articolo 2, sono consentite nuove aperture/trasferimento/ampliamento di attività soltanto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) esercizi di vicinato, settore alimentare, aventi per oggetto la vendita di prodotti a filiera corta e/o di prodotti tipici toscani/nazionali,
 - b) esercizi di somministrazione di alimenti e bevande riconducibili alla tradizione toscana o ad altri alimenti riconosciuti come prodotti tipici nazionali, esclusivamente in locali di superficie di somministrazione (come definita dall'art.47 comma 1 lettera b) della L.R. 62/2018) non inferiore a mq 20,00 e dotati di:
 - un servizio igienico per il personale e la clientela, che dovrà essere accessibile ai diversamente abili solo nel caso di cambio di destinazione d'uso del locale o di interventi edilizi di modifica al servizio stesso,
 - due bagni per il personale e la clientela, di cui uno accessibile ai diversamente abili (solo nel caso di cambio di destinazione d'uso del locale o di interventi edilizi di modifica al servizio stesso), in caso di superficie di somministrazione superiore a mq 60,00,
 - la dotazione dei bagni di cui ai punti precedenti può essere derogata per gli esercizi collocati in immobili vincolati ai sensi del Capo I, Titolo I, Parte Seconda del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio),
 - c) attività artigianali alimentari della tradizione toscana o italiana, con il vincolo che l'eventuale somministrazione svolta abbia le seguenti caratteristiche:
 - abbia carattere residuale rispetto all'attività artigianale prevalente,
 - sia non assistita e con utilizzo esclusivo di tavoli e sedie di cortesia per il consumo sul posto,
 - d) commercio alimentare di bevande preconfezionate a carattere residuale rispetto all'attività prevalente, mediante installazione di frigorifero per una superficie massima di mq 4,00.
2. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività (SCIA) deve essere corredato di autocertificazione attestante il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. In mancanza di tale autocertificazione la SCIA sarà considerata improcedibile e priva di efficacia giuridica con conseguente archiviazione della stessa e divieto di avvio dell'attività.

3. La vendita di prodotti offerti in violazione delle prescrizioni previste dal comma 1 lettere a), b) e c) è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 1.500,00.
4. L'apertura /trasferimento/ampliamento di una attività in difetto delle altre limitazioni e prescrizioni previste dal presente articolo integra la fattispecie dell'attività abusiva ovvero senza titolo abilitativo, soggetta quindi alle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dalle rispettive leggi, con conseguente chiusura immediata dell'esercizio o cessazione dell'attività.

Art. 5 – ATTIVITA' ECONOMICHE ESISTENTI

1. Le attività vietate al precedente art.3, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, indipendentemente dalla continuità della gestione, non soggiacciono alle limitazioni previste purché vengano mantenuti la medesima tipologia di attività, il medesimo settore merceologico ed il medesimo locale. Rimane inteso che è comunque vietato l'ampliamento della superficie di esercizio, fatta eccezione per quanto previsto al precedente articolo 3 comma 1 lettera u).
2. L'ampliamento della superficie dell'esercizio senza i motivi di cui al precedente comma, integra la fattispecie dell'attività abusiva ovvero senza titolo abilitativo, soggetta quindi alle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dalle rispettive leggi, con conseguente chiusura immediata dell'esercizio o cessazione dell'attività.
3. Le attività di artigianato/somministrazione esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento non possono modificare la tipologia dei prodotti somministrati, qualora tale modifica implichi un'offerta gastronomica diversa da quella esistente e sia in contrasto con quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art.4 comma 1.

Art. 6 – DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER TUTTE LE ATTIVITA' ECONOMICHE CONSENTITE NELLE AREE INDIVIDUATE ALL'ARTICOLO 2

1. Al fine di tutelare il decoro e la vocazione storico/paesaggistica del territorio comunale, le vetrine delle attività e la complessiva immagine dell'esercizio devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento Edilizio e del Regolamento di Polizia Urbana; le insegne, devono essere realizzate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Edilizio.
2. I prodotti alimentari esposti per la vendita all'interno del locale devono essere collocati esclusivamente sugli appositi scaffali/espositori a ciò finalizzati e non possono essere disposti direttamente a terra.
3. All'esterno degli esercizi commerciali "non alimentari" è ammessa, previa richiesta di apposita concessione di suolo pubblico e nel rispetto del vigente Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'esposizione di una campionatura delle merci connesse all'attività su strutture dedicate di altezza complessiva non superiore a m 1,20. Tale

altezza può raggiungere i m 1,80 solo qualora gli espositori utilizzati siano posizionati entro cm 50 di profondità dalle mura del fabbricato. Alle edicole è consentita l'esposizione di una "civetta" di quotidiani inseriti in un'apposita cornice appoggiata al suolo.

4. E' fatto divieto di utilizzare le vetrine come luogo di stoccaggio delle merci.
5. E' vietata l'installazione nelle vetrine di pannelli luminosi e scritte luminose diversi dalle insegne di esercizio regolarmente installate conformemente al Regolamento edilizio e adeguate al contesto del luogo, di schermi a led, lcd o simili, che siano visibili direttamente dalla pubblica via ad eccezione degli addobbi natalizi nel relativo periodo e di particolari progetti che devono essere sottoposti e approvati dall'amministrazione comunale.
6. Ai sensi dell'art.13^{ter} del D.L. 145/2023, chiunque propone o concede in locazione una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN (Codice Identificativo Nazionale) all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura. Pertanto, con riferimento agli stabili in cui sono collocati alloggi offerti in locazione turistica o strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (CAV, B&B, Affittacamere, Residenze d'epoca), si stabilisce:
 - a) trattandosi di targhette la cui esposizione è obbligatoria per legge e pertanto non soggetta al canone sulla pubblicità, non va presentata alcuna istanza o Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune ai sensi del vigente Regolamento sulle esposizioni pubblicitarie e relativo canone patrimoniale,
 - b) sulla targhetta devono essere indicati esclusivamente la tipologia di attività (nella parte superiore) ed il CIN (nella parte inferiore),
 - c) le informazioni contenute nelle targhette, di dimensioni massime di cm 6 x 2, preferibilmente in color ottone con scritta in nero, dovranno trovare spazio all'interno della pulsantiera dei campanelli già presente all'esterno di ciascun condominio riducendo la dimensione del carattere ed eventualmente riducendo all'acronimo la descrizione dell'attività (es. L.T. per "Locazione Turistica"),
 - d) nel caso non sia presente una pulsantiera, la targhetta deve essere installata in prossimità del campanello/citofono e dovrà essere di dimensioni massime di cm 6 x 2, preferibilmente in color ottone con scritta in nero,
 - e) sono fatte salve le eventuali prescrizioni della Soprintendenza su posizione, dimensioni, colori e materiali della targa nell'ipotesi di vincolo ai sensi del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137,
 - f) anche al di fuori delle aree individuate al precedente articolo 2, la targhetta dovrà avere le medesime caratteristiche.
7. Con riferimento alle targhe (non anche all'insegna) che le strutture ricettive hanno l'obbligo di esporre in modo ben visibile contenente la denominazione, l'indicazione della tipologia e del livello di classificazione (ove prevista) ai sensi dell'art.14 del D.P.G.R. 7 agosto 2018 n.47/R, non va presentata alcuna istanza o Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune ai sensi

del vigente Regolamento sulle esposizioni pubblicitarie e relativo canone patrimoniale, e le stesse dovranno essere delle dimensioni massime di cm 40 x 30, preferibilmente in color ottone con scritta in nero, anche al di fuori delle aree individuate al precedente articolo 2. Nel caso di installazione di insegna dovrà essere invece avanzata specifica istanza per il rilascio della relativa autorizzazione ai sensi del vigente Regolamento sulle esposizioni pubblicitarie e relativo canone patrimoniale e realizzata secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio.

8. L'inosservanza dei limiti e prescrizioni di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00.
9. L'inosservanza dei limiti e prescrizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 6 e 7 del presente articolo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 ad € 900,00.
10. E' disposta l'immediata rimozione delle installazioni non conformi. Qualora la rimessa in pristino non sia di immediata attuabilità, l'agente accertatore ne farà menzione nel verbale di accertamento imponendone l'obbligo al trasgressore entro un termine congruo indicato nel verbale stesso. Nel caso in cui il trasgressore non vi ottemperi entro i termini previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 1.500,00. Il Comune provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a spese dell'interessato.

TITOLO II **DECORO URBANO**

Art. 7 - MANTENIMENTO DEL DECORO URBANO E TUTELA DELLA SALUTE

1. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano è fatto obbligo ai titolari delle attività, ancorché non ancora attivate o momentaneamente sospese, ed ai proprietari di immobili commerciali anche temporaneamente sfitti, posti all'interno del perimetro delle aree individuate al precedente articolo 2, di custodire e mantenere il fondo attraverso le seguenti attività:
 - a) esporre i rifiuti prodotti dall'attività nei modi e negli orari previsti dal soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti nell'immediata adiacenza dell'accesso all'attività o del proprio resede; è vietato, in ogni circostanza, il posizionamento dei rifiuti di qualsiasi genere al di sopra e alla base dei cestini gettacarte,
 - b) mantenere puliti tutti gli spazi ed i luoghi contigui o vicini agli esercizi e alle eventuali aree in concessione entro un raggio di 3 mt, relativamente ai rifiuti derivanti sia dalla normale attività (in particolare, carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti) sia da eventuali comportamenti posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali; i titolari dei pubblici esercizi di somministrazione e degli esercizi artigianali alimentari anche da asporto, a tal fine, sono tenuti a collocare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti derivanti

- dall'attività (compresi i portacenere),
- c) mantenere l'allestimento delle aree pubbliche in concessione come previsto nell'atto di concessione evitando l'accatastamento degli arredi e l'inserimento di ulteriori elementi non autorizzati,
 - d) provvedere alla pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande, nel rispetto delle modalità indicate nell'Ordinanza Dirigenziale n.37 del 19/04/2023,
 - e) assicurare la piena ed effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali a servizio della clientela, consentendone l'utilizzo ai clienti,
 - f) mantenere in buono stato di manutenzione le insegne di esercizio e gli apparecchi illuminanti a corredo delle stesse, garantendone il corretto funzionamento,
 - g) mantenere in buono stato di manutenzione le vetrine degli esercizi, provvedendo tempestivamente alla sostituzione dei vetri in caso di rottura;
 - h) garantire un livello del rumore nel rispetto degli indici regolamentari vigenti, adottando ogni utile accorgimento al fine di contenere, in particolare nelle ore serali o notturne (dalle 24 alle 7), ogni comportamento che, negli spazi o luoghi interni ai locali nonché nelle loro immediate adiacenze, generi disturbo alla quiete pubblica, anche sensibilizzando gli avventori affinché all'uscita dai locali, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio per la quiete pubblica e privata, nonché all'igiene e al decoro degli spazi pubblici.
 - i) per i locali sfitti:
 - ✓ è fatto obbligo oscurare le vetrine e le porte con vetrata mediante paraventi interni, essendo assolutamente vietato l'utilizzo di barriere di carta o similari,
 - ✓ rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi,
 - ✓ pulizia continuativa delle vetrine e degli spazi esterni limitrofi.
 - j) per i locali che si trovano nel periodo di sospensione delle attività:
 - ✓ allestimento delle vetrine e delle porte con vetrata mediante articoli in vendita presso l'esercizio stesso, preferibilmente illuminate nelle ore serali,
 - ✓ pulizia continuativa delle vetrine e degli spazi esterni limitrofi.
2. E' fatto divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, adesivi, avvisi vari che occupino complessivamente una superficie superiore al 50% del totale della vetrina, fatti salvi i periodi di saldi e vendite straordinarie preventivamente autorizzate.
3. In conformità con quanto eventualmente disposto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana, è vietato imbrattare, diminuire la funzionalità e recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni. A tal fine, nelle aree che prevedono il ritiro dei rifiuti con modalità porta a porta, è fatto obbligo di scolare adeguatamente i rifiuti da ogni liquido prima di riporli nei sacchi per l'esposizione e di fare in modo che nessun tipo di rifiuto, sia esso solido o liquido, possa fuoriuscire andando ad imbrattare le superfici dove il sacco è appoggiato per il conferimento. I bidoni per la raccolta dei rifiuti devono essere ricoverati all'interno del locale, possibilmente in area dedicata, ed essere esposti esclusivamente nei giorni

e negli orari stabiliti dal soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti.

4. L'inosservanza dei limiti e prescrizioni di cui al comma 1 lett. e), f) e g) del presente articolo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00.
5. L'inosservanza dei limiti e prescrizioni di cui ai commi 1, lett. a), b), c), d), i), j) e commi 2 e 3 del presente articolo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 ad € 900,00.

TITOLO III **MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE IN CENTRO STORICO**

Art. 8 – DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TEMPORANEE

1. Nelle aree individuate al precedente articolo 2, su suolo pubblico o privato con necessità di modifiche alla circolazione dei veicoli, possono essere effettuati esclusivamente eventi/manifestazioni per le quali l'Amministrazione Comunale abbia concesso il patrocinio, riconoscendone la rilevanza in termini di positiva ricaduta sul territorio, ad esclusione di eventi/manifestazioni di tipo politico.
2. Le richieste di utilizzo di suolo pubblico nelle aree di cui all'articolo 2 devono essere presentate nei modi e nei termini descritti dal vigente Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e gli organizzatori delle manifestazioni/iniziativa dovranno rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - a) manutenzione costante dei manufatti e degli spazi utilizzati per tutta la durata dell'occupazione del suolo pubblico con particolare attenzione alla raccolta dei rifiuti generati dall'evento con l'utilizzo di appositi contenitori, in modalità che consentano la massimizzazione della raccolta differenziata e con l'organizzazione di un adeguato servizio di pulizia dell'area e di raccolta e conferimento dei rifiuti in collaborazione con il soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti,
 - b) lo sgombero, il ripristino e la completa pulizia dei luoghi deve avvenire al massimo entro 2 ore dalla fine della manifestazione; in caso di area attrezzata con manufatti che richiedono tempi più lunghi di smontaggio, il termine di sgombero e ripristino dell'area sarà concordato con l'organizzatore, sempre in tempi rapidi, e disposto nell'atto di concessione; in tal caso l'organizzatore è tenuto a mantenere costantemente pulito il suolo occupato, durante tutte le fasi di smontaggio e stoccaggio dei manufatti, fino al completo sgombero dell'area; in caso di manifestazioni che si concludano dopo le ore 24:00 l'organizzatore sarà tenuto al ripristino e alla completa pulizia entro e non oltre le ore 08:00 del giorno successivo,
 - c) non destinare lo spazio pubblico occupato ad usi diversi da quelli autorizzati,

- d) gli allestimenti non dovranno interferire con le attività già esistenti sul luogo né precluderne l'uso da parte dei soggetti residenti e dei visitatori, salvo specifici accordi con l'Amministrazione Comunale,
 - e) è assolutamente esclusa la rimozione ancorché temporanea di qualsiasi elemento architettonico e di arredo urbano compresa la pavimentazione lapidea o parti di essa, salvo diversi accordi con l'Amministrazione Comunale,
 - f) è assolutamente esclusa ogni forma di manomissione, di perforazione e di livellamento della pavimentazione e di ogni altro elemento costituente l'arredo delle aree concesse,
 - g) in caso di "iniziative" che richiedano lo spegnimento temporaneo della pubblica illuminazione delle piazze o strade, lo stesso dovrà essere autorizzato ed effettuato dal competente ufficio comunale,
 - h) gli allestimenti non dovranno interferire in nessun caso, ridurre o ostruire l'accesso a beni artistici e culturali e non dovranno cambiare le logiche di fruizione dei siti turistici, salvo specifici accordi con l'Amministrazione Comunale,
 - i) è vietato il posizionamento di striscioni, banners ed altri oggetti pubblicitari direttamente nei palazzi, monumenti ed in genere nei beni architettonici, o in modo che ostruiscano completamente o in parte la visibilità di tali beni architettonici; la Giunta Comunale può derogare a tale divieto per eventi di particolare interesse culturale e turistico, quando non sussiste altra location altrettanto efficace in termini di promozione dell'evento,
 - j) non è consentito posizionare tiranti e cavi aerei se non autorizzati dagli uffici comunali competenti.
3. L'inosservanza dei limiti e prescrizioni di cui al comma 2 lett. g) e j) del presente articolo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00.
4. L'inosservanza dei limiti e prescrizioni di cui al comma 2, lett. a), b), d) e h) del presente articolo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 ad € 900,00.
5. L'inosservanza dei limiti e prescrizioni di cui al comma 2, lett. c), e), f) e i) del presente articolo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 1.500,00.

TITOLO IV **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 9 – NORME COMUNI

1. L'inosservanza di ogni altra disposizione contenuta nel presente regolamento che non abbia previsioni sanzionatorie nella normativa di settore, è sanzionata secondo le modalità stabilite dal Testo Unico degli Enti Locali per le violazioni ai regolamenti comunali (attualmente prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000).

2. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita e/o somministrazione per un periodo da dieci a venti giorni; la reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.
3. Ai sensi della vigente normativa, qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'esercizio, cessazione o sospensione dell'attività, disposte per le violazioni alle disposizioni previste dal presente regolamento, il Comune, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell'apposizione dei sigilli.

Art. 10 – RINVIO AD ALTRE NORME


1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme del regolamento comunale di polizia urbana ed alla normativa statale, regionale e comunale vigente in materia, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Art. 11 – ABROGAZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata qualsiasi altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del regolamento stesso.


Marina di Campo

(estratto derivante dalla Tavola 3a del Piano operativo)




Marina di Campo

(estratto derivante dalla Tavola 3b del Piano operativo)



La Pila

(estratto derivante dalla Tavola 3d del Piano operativo)



Cavoli

(estratto derivante dalla Tavola 3d del Piano operativo)

